

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trasferimento dei procedimenti

- **Codice della proposta:** COM(2023) 185 final del 5/4/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0093 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
 - *proposte correlate:*
 - *riferimenti:* Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Programma di lavoro della Commissione per il 2022 Insieme per un'Europa più forte COM(2021) 645 final; Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale; Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea; Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; Programma dell'Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea (2005/C 53/01); conclusioni del Consiglio del dicembre 2020 su "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e prospettive future"; Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final); Comunicazione della Commissione "Strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024" COM(2020) 713 final.
 - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972; Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959; Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000; Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. Eurojust 2016 Linee guida su "Quale giurisdizione dovrebbe procedere?";

Relazione di Eurojust sul trasferimento dei procedimenti nell'UE pubblicata nel 2023, "Relazione sulle Raccomandazioni scritte di Eurojust sulla giurisdizione" pubblicata nel 2021, "Relazione sull'attività operativa di Eurojust nel settore della prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione" pubblicata nel 2018 e "Relazione del seminario strategico sui conflitti di giurisdizione, sul trasferimento dei procedimenti e sul *ne bis in idem*", organizzato da Eurojust nel 2015. Conclusioni della 52° riunione plenaria dell'RGE sul ruolo dell'RGE nel promuovere l'applicazione pratica degli strumenti di riconoscimento reciproco dell'UE, pubblicate nel 2019.

- *finalità generali*: In assenza di un quadro giuridico comune e a causa delle differenze esistenti tra i sistemi di giustizia penale nazionali degli Stati membri – in particolare in relazione al fatto che le autorità giudiziarie di uno Stato membro abbiano o meno la possibilità di astenersi dall'avviare un'azione penale o abbiano l'obbligo di perseguire ogni reato che rientra nelle loro competenze – i trasferimenti dei procedimenti penali hanno affrontato diversi problemi giuridici e pratici. L'esperienza pratica dimostra che l'efficienza della procedura di trasferimento è ostacolata, in particolare, da ritardi ingiustificati e dalla mancanza di comunicazione tra le autorità. Anche l'inefficacia dell'azione penale è stata individuata come un problema, in quanto il trasferimento dei procedimenti penali non avviene sempre quando sarebbe nell'interesse della giustizia, come nei casi in cui il reato è stato commesso in uno Stato membro, ma sia la vittima che l'indagato si trovano in un altro Stato membro. Inoltre lo Stato richiesto potrebbe non avere la giurisdizione per perseguire un caso, se non è possibile stabilire un fattore di collegamento per la giurisdizione. In particolare, nelle situazioni in cui la consegna di una persona in forza di un MAE viene ritardata o rifiutata, la mancanza di giurisdizione per perseguire il caso nello Stato richiesto potrebbe persino portare all'impunità. Le questioni citate possono comportare ritardi nei procedimenti penali causati da lunghe procedure di trasferimento, nonché un uso inefficiente delle risorse umane e finanziarie, ad esempio a causa di procedimenti che si svolgono in parallelo in due o più Stati membri. Per affrontare questi problemi, la Commissione ha deciso di proporre un nuovo strumento sul trasferimento dei procedimenti penali. Questa iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2022
- *elementi qualificanti ed innovativi*: La proposta ha quattro obiettivi, ovvero: 1) migliorare l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia nell'UE; 2) migliorare il rispetto dei diritti fondamentali nel processo di trasferimento dei procedimenti penali; 3) migliorare l'efficienza e la certezza giuridica dei trasferimenti dei procedimenti penali; 4) consentire il trasferimento dei procedimenti penali, laddove sia nell'interesse della giustizia, ma attualmente non possibile tra gli Stati membri, e ridurre il fenomeno dell'impunità.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti
- La *base giuridica* della proposta è l'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo stabilisce la competenza dell'Unione europea per stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità

giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non può essere realizzato in modo adeguato e ottimale dagli Stati membri da soli, poiché si tratta di una questione transfrontaliera, come dimostra l'attuale frammentazione del quadro giuridico, che pone sfide giuridiche e pratiche. Anche gli accordi bilaterali tra gli Stati membri non risolverebbero i problemi, in quanto, in ultima analisi, sarebbero necessari accordi bilaterali tra tutti gli Stati membri. Le risposte alle consultazioni pubbliche e mirate confermano che, probabilmente, l'azione dell'UE in quest'ambito produrrà risultati migliori rispetto all'azione degli Stati membri. Sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno riconosciuto che queste sfide richiedono un'azione che oltrepassi il livello nazionale. Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2020 hanno invitato la Commissione a prendere in considerazione una nuova proposta e anche la risoluzione del Parlamento europeo del dicembre 2021 ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa. Data la natura transfrontaliera dei problemi sopra descritti, la proposta deve essere adottata a livello europeo per raggiungere gli obiettivi.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto, conformemente al principio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, le modifiche proposte si limitano a ciò che necessario per rafforzare il quadro dell'UE concernente l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e a condizione che siano rispettati i criteri stabiliti. Le opzioni scelte sono quelle meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, tenendo conto in particolare del fatto che in alcuni ordinamenti giuridici l'azione penale è obbligatoria (principio di legalità) e in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitare l'azione penale quando non è nell'interesse pubblico (principio di opportunità). La proposta è limitata alle richieste emesse nei procedimenti penali. Le richieste possono essere emesse per qualsiasi reato e quindi il trasferimento del procedimento penale completerebbe il sistema di consegna di persone in forza di un MAE e potrebbe fornire un'utile alternativa all'emissione di tale mandato se questo si rivela sproporzionato o impossibile, ad esempio perché non sono soddisfatte le soglie di pena. La proposta offre inoltre all'autorità richiesta una discrezionalità sufficiente per rifiutare una richiesta, in particolare se ritiene che il trasferimento non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Inoltre non impone all'autorità richiesta l'obbligo di perseguire un reato. Stabilisce una norma secondo cui le prove trasferite dallo Stato richiedente non devono essere escluse nel procedimento penale che si svolge nello Stato richiesto per il solo motivo di essere state raccolte in un altro Stato membro, ma il regolamento non pregiudica la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove. A tal fine, la proposta segue le norme già stabilite nel regolamento (UE) 2017/1939 (reg EPPO). Il regolamento proposto garantisce la giurisdizione in casi specifici, al fine di garantire che per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Tale giurisdizione può essere esercitata solo su richiesta di trasferimento del procedimento penale, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. La proposta pertanto

non va oltre il minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo dichiarato a livello di UE e ciò che è necessario a tale scopo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente *positiva* in quanto le disposizioni del regolamento proposto consentiranno di affrontare gli attuali problemi di trasferimento dei procedimenti penali. È stato ripetutamente sottolineato che occorre una procedura transfrontaliera più efficiente e che, nell'attuale assetto giuridico, le autorità devono affrontare una serie di problemi derivanti dalla mancanza di procedure comuni chiare, come la mancanza di comunicazione, i ritardi ingiustificati nelle procedure di trasferimento, gli elevati costi di traduzione dei documenti e le richieste di trasferimento ingiustificate. La proposta dovrebbe aumentare significativamente l'efficacia del trasferimento dei procedimenti penali in diversi modi, in quanto: i) migliorerebbe la sicurezza tramite la capacità di indagare, perseguire e sanzionare i reati; ii) ridurrebbe i ritardi nella procedura di trasferimento; iii) consentirebbe il trasferimento dei procedimenti penali laddove attualmente manca; e iv) aumenterebbe la certezza del diritto. Stabilendo una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento di un procedimento penale, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, la proposta dovrebbe aumentare il numero di procedimenti penali trasferiti in modo soddisfacente. Un quadro giuridico completo offrirebbe una maggiore certezza del diritto a tutti i portatori di interessi e ridurrebbe il livello di frammentazione. Gli effetti per i cittadini dovrebbero essere positivi. In una situazione in cui singoli individui sono parti in causa in un procedimento penale, come indagati o come vittime, un quadro giuridico comune contribuirebbe a garantire la prossimità del procedimento, che dovrebbe svolgersi nello Stato membro di nazionalità/residenza, se possibile. Sebbene sia possibile che questo criterio non si applichi in tutti i casi, in quanto dipenderà dalle circostanze di ciascun caso (ad esempio, più indagati o vittime provenienti da Stati membri diversi), gli effetti complessivi dovrebbero essere positivi.
- Il progetto è da ritenersi *di particolare urgenza* tenuto conto che in considerazione dell'aumento dei reati transfrontalieri, la giustizia penale dell'UE si trova sempre più spesso di fronte a situazioni in cui diversi Stati membri hanno la giurisdizione per esercitare l'azione penale nello stesso caso. Soprattutto in ambiti di criminalità organizzata, procedimenti multipli per gli stessi casi sono frequenti e devono ritenersi non solo problematici in termini di coordinamento ed efficacia dell'esercizio dell'azione penale, ma possono anche essere dannosi per i diritti e gli interessi dei singoli e possono portare alla duplicazione delle attività.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui sono intese ad evitare all'interno dello spazio europeo di giustizia gli effetti dannosi derivanti dalla duplicazione di procedimenti e a garantire che i procedimenti penali siano condotti nello Stato membro più adatto, ad esempio nello Stato in cui si è verificato, in modo prevalente, il fatto costituente reato.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione* prevista: è auspicato un approccio generale entro il 2023;
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc...*: non sono stati ancora espressi pareri definitivi (si è tenuta sinora la prima riunione di presentazione della proposta da parte della Commissione in data 8.5.2023), in linea generale si è condivisa l'impostazione della proposta, con riserva di più approfondito esame nel corso del negoziato;
- *elementi di criticità*: non si ravvisano allo stato profili di criticità.
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune*: l'indicazione di eventuali modifiche da apportare al testo appare allo stato prematura, presupponendo la compiuta valutazione di elementi acquisibili solo con lo sviluppo del negoziato;
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni*: si reputa opportuno proseguire le già avviate riunioni di coordinamento interno al Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.), con la partecipazione del Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Costi*

Per lo Stato.

- Gli Stati membri possono sostenere costi una tantum per adeguarsi alle nuove disposizioni del regolamento, in particolare i costi derivanti dalla necessità di formare sulle nuove norme i giudici, i procuratori e le altre autorità competenti. I principali costi ricorrenti dovrebbero essere i costi di traduzione dei documenti dei fascicoli. Tali costi dovrebbero tuttavia essere in qualche modo compensati da una maggiore efficienza e dai risparmi sui costi derivanti dal regolamento. Gli Stati membri sosterranno inoltre alcuni costi per l'installazione e la manutenzione dei punti di accesso del sistema informatico decentrato situati sul loro territorio e per l'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso. Tuttavia, come si dirà di seguito a proposito dei costi a carico dell'UE, la maggior parte di questi investimenti finanziari dovrebbe essere già stata effettuata nell'ambito della digitalizzazione di altri strumenti dell'UE sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Va anche sul punto evidenziato che gli Stati membri potrebbero chiedere sovvenzioni per finanziare tali costi nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'UE, in particolare i fondi stanziati nell'ambito della politica di coesione e il programma Giustizia.
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
- Le disposizioni della proposta sulla comunicazione elettronica attraverso il sistema informatico decentrato, conformemente al regolamento in fase di negoziazione sulla digitalizzazione, inciderebbero anche sul bilancio dell'UE. Tuttavia tali costi, che saranno assorbiti dal budget del programma Giustizia, saranno minori perché il sistema informatico decentrato non dovrebbe essere sviluppato da zero, ma sarebbe sviluppato per molti strumenti dell'UE per la cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi del regolamento sulla digitalizzazione, con solo piccoli aggiustamenti necessari per la procedura presentata dalla presente proposta.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Esempio:

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione:* la previsione di una procedura completa per la richiesta e l'adozione di una decisione sul trasferimento di un procedimento penale, con un elenco comune di criteri, un elenco esaustivo di motivi di rifiuto e obblighi chiari di risposta, dovrebbe aumentare il numero di procedimenti penali trasferiti in modo soddisfacente. Un quadro giuridico completo offrirebbe una maggiore certezza del diritto a tutti i portatori di interessi e ridurrebbe il livello di frammentazione. La proposta amplia in misura considerevole l'ambito di applicazione della decisione quadro 2009/948. Il trasferimento dei procedimenti penali, infatti, non si applica solo nel caso di un potenziale conflitto di giurisdizione (e quindi di procedimenti paralleli in più Stati membri), ma anche quando un procedimento penale potrebbe essere trattato più adeguatamente in un diverso Stato membro (per la presenza sul territorio della persona offesa o delle fonti di prova più rilevanti o perché la persona sottoposta ad indagini sta scontando una pena in uno Stato membro diverso da quello che ha avviato il nuovo procedimento); nel caso in cui vi sia il rischio di impunità (come nel caso di rifiuto di consegna da parte dello Stato membro di esecuzione di un mandato di arresto europeo).
- *elementi di criticità:* un elemento di criticità può rinvenirsi rispetto agli artt. 746 bis e ter c.p.p. che prevedono che il trasferimento dei procedimenti penali (in entrata ed in uscita) siano disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale mentre la presente proposta ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Infine va evidenziato che il Ministero della Giustizia può ai sensi dell'art. 746 quater esercitare un potere di blocco rispetto alla richiesta di trasferimento all'estero di un procedimento penale. Questa facoltà non è prevista dalla presente proposta di Regolamento.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Esempio:

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Esempio:

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Non imponendo alcun obbligo alle imprese, lo strumento proposto non ha alcuna incidenza diretta su di esse. La contemporanea pendenza di procedimenti penali in diversi Stati membri crea inoltre oneri per le persone coinvolte, che subiscono una duplicazione di procedure e devono affrontare molteplici limitazioni dei loro diritti e interessi a causa di mandati d'arresto, perquisizioni e interrogatori diversi eseguiti in due o più Stati membri. Rischia inoltre di violare il principio del *ne bis in idem*: il numero crescente di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea negli

ultimi anni, proprio in tema di *ne bis in idem*, dimostra che più procedimenti paralleli possono violare tale principio, sono probabili nella pratica e spesso sono difficili da individuare e risolvere. La proposta include una serie di garanzie per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nella procedura di trasferimento. L'intervento di un'autorità giudiziaria nello Stato richiedente e nello Stato richiesto assicura una doppia verifica che la richiesta non leda ingiustificatamente i diritti fondamentali. Gli indagati, gli imputati e le vittime che risiedono nello Stato richiedente, devono essere consultati in merito al trasferimento previsto e devono avere l'opportunità di esprimere la loro opinione in una lingua a loro comprensibile; sono inoltre informati della decisione di accettazione o di rifiuto del trasferimento del procedimento penale, nonché dei mezzi di ricorso disponibili per impugnare la decisione di accettazione del trasferimento. La proposta prevede specificamente il diritto a un ricorso effettivo per detti soggetti contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Il riesame da parte di un'autorità giudiziaria costituisce un'ulteriore garanzia. Esistono anche motivi di rifiuto basati sul mancato rispetto del principio del *ne bis in idem*, nonché su immunità e privilegi. Inoltre, come clausola generale di salvaguardia, la proposta afferma esplicitamente che le sue disposizioni non dovrebbero essere interpretate come aventi l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Infine, poiché la proposta disciplina il trasferimento di un procedimento penale, tutte le garanzie procedurali di diritto penale si applicano a tali procedimenti penali.

Altro

Esempio:

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: “si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell’ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate”);*
- *Eventuali allegati.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

***Tabella di corrispondenza
ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)***

Oggetto dell’atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trasferimento dei procedimenti penali

– Codice della proposta: COM(2023) 185 final del 5/4/2023
– Codice interistituzionale: 2023/0093 (COD)
– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
	<p>All'esito dell'adozione del regolamento, ferma restando la sua diretta applicabilità in tutti i suoi elementi in ogni Stato membro, sarà comunque necessaria una normativa interna di implementazione ad es. anche al fine della eventuale designazione di un'Autorità Centrale: le norme interne potrebbero contenere anche modifiche a disposizioni sostanziali contenute nel Codice Penale, o processuali contenute nel Codice di Procedura Penale, ovvero nel D.lgs. 29/2016 (di attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI) così come delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato.</p>	<p>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p> <p>Anche se le disposizioni dei regolamenti dell'UE sono obbligatorie in tutti i loro elementi ed immediatamente e direttamente applicabili in ogni Stato membro, saranno in ogni caso necessari interventi normativi sia di natura primaria che secondaria (competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) per adeguare le norme sostanziali e procedurali nazionali; sono sicuramente ipotizzabili oneri sia finanziari che amministrativi, anche se, allo stato, non ne è ancora possibile una quantificazione.</p>
1. Oggetto		<p>Tale disposizione specifica che il regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Inoltre esso non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919. Il regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione le decisioni quadro 2005/214/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI del Consiglio.</p>
3. Giurisdizione		<p>La disposizione stabilisce una giurisdizione in casi specifici. L'autorità richiesta può</p>

		accettare il trasferimento di un procedimento penale solo se ha giurisdizione per perseguire il reato.
<p>4. Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale</p> <p>Capo II - Competenza. Artt. 6-15.</p>		<p>La disposizione fornisce una base giuridica alle autorità dello Stato richiedente che hanno la giurisdizione originaria per avviare il procedimento penale affinché possano rinunciare, sospendere o interrompere il procedimento penale a favore dello Stato membro ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale. La disposizione è concepita affinché gli Stati membri i cui sistemi giuridici sono basati sull'obbligatorietà dell'azione penale possano avvalersi delle disposizioni del regolamento</p>
<p>Capo II – Trasferimento del procedimento penale Artt. 5-18</p>		<p>Tali disposizioni sono volte a determinare i criteri per esercitare da parte dello Stato la facoltà di richiedere il trasferimento di un procedimento. La facoltà viene riconosciuta anche all'indagato, imputato e persona offesa in capo ai quali vengono riconosciuti alcuni diritti in caso di richiesta di trasferimento avanzata dalla Autorità competente; tra questi si evidenzia anche il diritto ad un mezzo di ricorso avverso l'accettazione del trasferimento da parte dello Stato richiesto. Sono stabilite poi le regole per la richiesta di trasferimento e di accettazione nonché previsti motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto del trasferimento da parte dello Stato richiesto. E' prevista la possibilità di designare autorità centrali per l'assistenza amministrativa: in tal caso potrebbe rendersi necessario un adeguamento, dell'ordinamento interno.</p>
<p>Capo III – Effetti del trasferimento del procedimento penale</p>		<p>Le norme stabiliscono gli effetti del trasferimento nello Stato richiedente ed in quello</p>

Artt. 19-21		<p>richiesto; nel primo caso si evidenzia che il procedimento una volta trasferito dovrà essere sospeso o interrotto nello Stato richiedente. In tal caso potrebbe rendersi necessario un adeguamento dell'ordinamento interno giacché l'art. 8 d.lgs. 29/2016 prevede una dichiarazione di improcedibilità del procedimento trasferito mentre l'art. 746 quater l'emissione di un decreto di archiviazione.</p> <p>Quanto agli effetti nello Stato richiesto il procedimento sarà regolato dalle regole anche procedurali dello Stato che abbia accettato il trasferimento; si stabilisce che le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate in quello richiesto purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. E' infine previsto l'obbligo per lo Stato richiesto di informare quello richiedente di qualsiasi decisione presa al termine del procedimento.</p>
Capo IV – Mezzi di comunicazione Artt. 22-26		<p>Questo capo contiene disposizioni sui mezzi di comunicazione elettronica tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, nonché con le autorità centrali e con Eurojust, tramite un sistema informatico decentrato.</p>
Capo V – Disposizioni finali Artt. 27-34		<p>Questo capo contiene disposizioni relative alle statistiche, alle relazioni, all'adozione di atti delegati qualora sia necessario modificare il certificato allegato al regolamento, alle notifiche da parte degli Stati membri, alle relazioni del regolamento con gli accordi e le intese internazionali, nonché alle disposizioni transitorie sui mezzi di comunicazione tra le autorità prima che l'obbligo di utilizzare il sistema</p>

		informatico decentrato diventi applicabile.
--	--	---